



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento
T +39 0461 495684
F+39 0461 495623
pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it
@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it
web www.minerario.provincia.tn.it

Spett.li

*Confindustria Trento**Associazione Artigiani**Federazione Trentina della Cooperazione**E.S.PO. - Ente Sviluppo Porfido**Camera di Commercio di Trento**Trentino Sviluppo**Comuni di Baselga di Pinè, Lona-Lases,
Fornace, Albiano, Cembra-Lisignago,
Givo**Consorzio dei Comuni Trentini**ASUC Provinciale**Sogeca**Consorzi di Imprese**CGIL del Trentino**CISL del Trentino**LORO SEDI*

S181/2021-1.1.1-2020-50

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: LP 24 ottobre 2006, n. 7 art. 12.3, comma 2 - "Valorizzazione della filiera":

individuazione della percentuale di porfido che può essere trasferito alle imprese dotate di marchio di qualità - Chiarimenti in merito alle modalità di trasferibilità del grezzo per il 2021.

Il 21 maggio 2021 la Giunta provinciale¹ ha individuato ai sensi dell'articolo 12.3, comma 2, della legge provinciale sulle cave, la percentuale di materiale grezzo che il concessionario di cave di porfido può trasferire alle imprese dotate di marchio di qualità. Più precisamente il provvedimento consente un incremento della percentuale del 20% - stabilita dall'art. 11 bis comma 4, lettera c della LP 7/2006 - fino ad un massimo del 40%, alla condizione che l'intera quota venga ceduta esclusivamente ad imprese dotate di marchio di qualità.

PREMESSA

Al fine di garantire una applicazione omogenea dei contenuti del provvedimento si forniscono i seguenti opportuni chiarimenti.

1. **Fino al 1 giugno 2021**, le concessioni che hanno scadenza oltre il 2021 hanno la possibilità di cedere il grezzo a ditte senza marchio, con le seguenti limitazioni:
 - a) nel caso di **concessioni rilasciate prima del 1° marzo 2017**² la percentuale di materiale grezzo da lavorare con propri dipendenti è pari almeno al 50% , potendo essere ceduto fino al 50% del grezzo a terzi³;
 - b) nel caso di **concessioni rilasciate dopo il 1 marzo 2017** la percentuale di materiale grezzo da lavorare con propri dipendenti è pari almeno all'80%, potendo essere ceduto fino al 20% del grezzo a terzi.
2. **Dal 1 giugno 2021**, data di entrata in operatività del marchio (a seguito del completamento delle operazioni di deposito dello stesso da parte del gestore Trentino Sviluppo S.p.A.), per **tutti i concessionari**, ad eccezione di quelli di cui al punto 3, è previsto:
 - l'obbligo di legge di lavorare con propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno all'80% e la possibilità di cedere a terzi fino al massimo del 20% del grezzo;
 - la possibilità di aumentare la percentuale di materiale grezzo ceduto a terzi fino al 40% a condizione che l'intera quota ceduta a terzi sia trasferita a ditte in possesso del marchio di qualità "certificazione Trentino Pietre".
3. Per le **concessioni che hanno scadenza entro il 2021**, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 882 di data 09/06/2017, fino alla scadenza è possibile:
 - continuare a lavorare con propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo pari almeno al 50% ;
 - cedere una percentuale di materiale grezzo non superiore al 50% a soggetti che non sono propri dipendenti, alla condizione di mantenere in capo la solidarietà retributiva e contributiva.

¹ Deliberazione n. 832 di data 21 maggio 2021

² Il 1° marzo entra in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 *che introduce l'articolo 34 bis*, "1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5."

³ Percentuale stabilita, ai sensi dell'art. 34 bis della legge provinciale sulle cave n. 7 del 2006 con deliberazione della Giunta provinciale n. 882 di data 09/06/2017

4. **Dal 31 luglio 2021, tutti i concessionari** che intendono cedere a terzi materiale grezzo nei limiti ammessi dalla disciplina, dovranno farlo - ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 1 ter, della legge provinciale 7/2006⁴ - esclusivamente:
- a ditte in possesso del marchio di qualità,
- ovvero
- a ditte che dichiarano l'assenza di motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. Il marchio di qualità "certificazione Trentino Pietre" viene rilasciato da Trentino Sviluppo S.p.A.

APPLICAZIONE DISCIPLINA PER L'ANNO 2021

Tenuto conto del diverso regime di cessione del materiale grezzo previsto a partire dal 1 giugno 2021, viene stabilita una **unica percentuale massima applicabile per l'anno 2021** calcolata tramite la media ponderata delle percentuali limite sopra riportate e comunque con il tetto massimo del 40% previsto dalla disciplina derogatoria.

Conseguentemente, la percentuale massima di materiale grezzo trasferibile a terzi per l'intero anno 2021 è:

ANNO 2021 - % MASSIMA DI MATERIALE GREZZO TRASFERIBILE A TERZI			
Per le concessioni vigenti (ex art. 33 – L.P. 7/2006)		Per le nuove concessioni (ex art. 11 bis – L.P. 7/2006)	
Limite ordinario a ditte senza marchio	Limite derogatorio <u>esclusivamente</u> a ditte con marchio (con decorrenza 1/6/2021)	Limite ordinario a ditte senza marchio	Limite derogatorio <u>esclusivamente</u> a ditte con marchio (con decorrenza 1/6/2021)
33 %	40 %	20 %	32 %

Le percentuali sopra indicate sono risultanti dalla media ponderata delle percentuali riferite ai due diversi periodi dell'anno 2021 - i primi 5 mesi di pre-operatività del marchio e i successivi 7 mesi, dall'operatività del marchio fino alla fine dell'anno – applicando in ogni caso il tetto massimo del 40% previsto dalla disciplina derogatoria.

4 Legge provinciale n. 7 del 2006 - Art. 1 ter (omissis) "c. 1 ter. Per le cave di porfido in aree di proprietà pubblica il trasferimento della proprietà di materiale grezzo e la lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti nei limiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, possono avvenire solo rispetto a soggetti in possesso dei marchi di qualità aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis o per i quali non sussistono motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In questi casi il concessionario acquisisce una dichiarazione relativa al possesso dei marchi di qualità o all'assenza dei motivi di esclusione e la trasmette al comune concedente; tali dichiarazioni sono controllate a campione dal comune medesimo."

Pertanto, al fine di rispettare le previsioni normative, le imprese che nel 2021 intendono superare il limite ordinario, dal 1 giugno 2021 devono cedere il grezzo solo a imprese in possesso del marchio.

In considerazione della complessità di applicazione delle previsioni derogatorie, per il 2021 la concessione del marchio – a cura di Trentino Sviluppo - decorrerà dal 1 giugno per tutte le imprese che presenteranno domanda di concessione del marchio entro il 31 agosto 2021. Per le domande pervenute dal 1 settembre la decorrenza del marchio sarà il 1 gennaio 2022.

CONTROLLI

Per chiarire meglio l'applicazione dei limiti di cessione del materiale grezzo sul 2021, si evidenzia che i controlli da parte dell'Ufficio Ispettivo Minerario del Servizio Industria, Ricerca e Minerario sul rispetto del limite di cessione del grezzo si svolgeranno come di seguito:

- a) verifica del rispetto della % ordinaria
- b) in caso di superamento della % ordinaria, controllo di tutte le operazioni di cessione per verificare che la quota in deroga risulti ceduta a imprese in possesso del marchio.

Nel rappresentare che ogni ulteriore chiarimento sulla legge può essere richiesto al servizio competente in materia, porgo i miei più cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).